ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE N. 76/464/CEE, N. 82/176/CEE, N. 83/513/CEE, N. 84/156/CEE, N. 84/491/CEE, N. 88/347/CEE E N. 90/415/CEE IN MATERIA DI SCARICHI INDUSTRIALI DI SOSTANZE PERICOLOSE NELLE ACQUE

Art. 6

Autorizzazione per le sostanze dell'elenco I dell'allegato A: impianti nuovi

Provvedimento abrogato dal d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152.

Abrogato dal 13 giugno 1999 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione delle direttive n. 76/464/CEE, n. 82/176/CEE, n. 83/513/CEE, n. 84/156/CEE, n. 84/491/CEE, n. 88/347/CEE e n. 90/415/CEE in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque
Estremi	Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-133-1992/art-6-autorizzazione-per-le-sostanze-dell-elenco-i-dell-allegato-a-impianti/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it